REGOLAMENTO (CEE) N. 1001/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1990

relativo alla prosecuzione di azioni di ricerca di mercati all'interno e all'esterno della Comunità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1113/89 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni di ricerca di mercato all'interno della Comunità avviate dal regolamento (CEE) n. 723/78 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1223/78 [4], nonché dal regolamento (CEE) n. 1024/78 [5] e proseguite da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/88 della Commissione [6], sono risultate efficaci per ampliare i mercati dei prodotti lattieri all'interno e all'esterno della Comunità; che è pertanto opportuno prorogarle a medio termine;

considerando che, di conseguenza, gli istituti di ricerca, gli enti e le imprese private della Comunità aventi le qualifiche e l'esperienza necessarie dovrebbero essere nuovamente invitati a presentare precisi programmi di ricerca che intendano realizzare;

considerando che gli istituti di ricerca, gli enti e le imprese cui saranno affidate tali azioni devono soddisfare talune condizioni; che, in modo particolare, occorre che le attività di questi operatori non siano incompatibili con l'obiettivo di promuovere lo smaltimento dei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo diretto; che, di conseguenza, è indispensabile evitare di affidare l'esecuzione di tali azioni ad operatori le cui attività riguardino la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che per le altre modalità possono essere applicate per l'essenziale le disposizioni dei precedenti regolamenti, tenuto conto dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivati lavori di ricerca intesi ad ampliare all'interno e all'esterno della Comunità i mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria.

Sono considerati lavori in tal senso tra l'altro:

a) la ricerca scientifica sugli aspetti nutrizionali del consumo di latte e dei suoi costituenti;

b) indagini di mercato miranti al miglioramento della commercializzazione del burro nella Comunità;

c) indagini di mercato relative ai prodotti di sostituzione di prodotti lattiero-caseari, alla loro composizione e commercializzazione;

d) l'elaborazione di tecniche allo scopo di migliorare la spalmabilità del burro e relativi controlli;

e) la ricerca di nuovi mercati o la possibilità di ampliamento di quelli esistenti per i prodotti lattiero-caseari all'esterno della Comunità;

f) indagini relative all'influenza degli stimolatori in crescita sull'attitudine del latte alla trasformazione, in particolare nell'industria del formaggio;

g) in casi debitamente motivati, l'utilizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca ottenuti, nonché lo sviluppo di un'apposita banca di dati;

h) lavori relativi al controllo integrato della qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. Non sono prese in considerazione le azioni che possono pregiudicare gli scambi di prodotti lattiero-caseari già in atto con il paese interessato.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono imputabili solo se sono iniziate dopo il 31 marzo 1990; esse devono essere ultimate entro due anni dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e comunque anterioremente al 1° gennaio 1993. In casi eccezionali un termine più lungo può tuttavia essere convenuto, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, per garantire la massima efficacia dell'azione considerata.

4. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 3 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora l'interessato inoltri prima della scadenza del suddetto termine un'apposita richiesta all'organismo

[1] GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
[2] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 5.
[3] GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5.
[4] GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 11.
[5] GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 48.
[6] GU n. L 69 del 15. 3. 1988, pag. 10.

competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine originariamente previsto a causa di circostanze eccezionali che non gli sono imputabili. Questa proroga non può essere superiore a sei mesi.

Articolo 2

1. Le azioni di ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono proposte ed attuate da istituti di ricerca, enti o imprese che hanno la loro sede nella Comunità che :

a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie,

b) offrono adeguate garanzie circa il buon esito dei lavori.

Non sono prese in considerazione le proposte fatte da istituti di ricerca, organismi o imprese le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e di prodotti lattiero-caseari.

2. Il finanziamento comunitario è limitato al 75 % delle spese relative alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Per le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c), f) e g), la partecipazione finanziaria può essere portata al 100 %, qualora le azioni rivestano interesse per l'intera Comunità.

3. Le spese generali dovute alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato e fino alla concorrenza di 10 000 ecu.

Articolo 3

1. Gli interessati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono invitati a trasmettere entro il 1° luglio 1990 all'autorità competente designata dai rispettivi Stati membri, in appresso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

In caso di inosservanza del termine suddetto, la proposta è considerata nulla e non avvenuta.

2. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dagli organismi competenti nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* serie C.

Articolo 4

1. La proposta completa deve contenere :

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;

b) la descrizione particolareggiata delle ricerche proposte, con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano alla realizzazione dell'azione ; i lavori di ricerca previsti devono essere oggetto di una descrizione esauriente e precisa ; a tal fine occorre tener conto dei lavori esistenti ;

c) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per tali ricerche, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento ; nelle varie voci occorre distinguere in particolare fra spese di personale, investimenti, prodotti di consumo, materie prime, costo delle attrezzature informatiche e spese di trasferta ;

d) le modalità di pagamento desiderate per quanto riguarda il contributo comunitario, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b) ;

e) l'ultima relazione disponibile sull'attività, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.

2. Una proposta è valida soltanto :

a) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ;

b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 5

1. Anteriormente al 1° settembre 1990 l'organismo competente :

a) esamina nella forma e nel contenuto le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi. Esso verifica che le proposte siano conformi al disposto dell'articolo 4 e, se necessario, chiede agli interessati di completarle ;

b) compila un elenco di tutte le proposte ricevute e le trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta accompagnata da un parere motivato indicante fra l'altro se questa è o non è conforme al regolamento.

2. Dopo aver consultato gli ambienti economici interessati ed aver esaminato le proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (1), la Commissione compila entro il 1° novembre 1990 l'elenco delle proposte che possono beneficiare di un finanziamento.

3. Entro il 1° gennaio 1991 gli organismi competenti stipulano con gli interessati i contratti relativi alle proposte prese in considerazione, in almeno tre esemplari, che vengono firmati dall'interessato e dall'organimso competente.

A tal fine, gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione.

4. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alla sua proposta.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

Articolo 6

1. Il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3 :

a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento ;

b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

2. L'organismo competente trasmette immediatamente copia del contratto alla Commissione.

3. L'organismo competente vigila sull'osservanza delle condizioni concordate mediante controlli sul posto nella Comunità.

Articolo 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta :

a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare ;

b) ovvero quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di due mesi : il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto l'organismo competente può :

— dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto, qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto ed il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste ;

— anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.

Quando il contratto è concluso con un'istituzione di diritto pubblico, si può rinunciare alla costituzione della cauzione di cui al comma precedente ed al paragrafo 3, lettera b), sempreché, in caso di mancata osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 3, vi sia, sotto altra forma, una garanzia equivalente a quella prevista dal paragrafo 4,

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni :

a) l'organismo competente constata che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto ;

b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa alla Commissione e all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute. Tuttavia, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, dopo l'esecuzione dell'azione e la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, si può procedere al pagamento del saldo, a condizione che siano state costituite adeguate cauzioni per la copertura dell'importo globale del contributo comunitario maggiorato del 10 % ;

c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Quando le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono rispettate, le cauzioni sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Entro quattro mesi della data limite fissata nel contratto per l'esecuzione dei lavori di ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni interessato incaricato di lavori di ricerca presenta all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dei lavori stessi, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattierocaseari.

2. L'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di buon fine e un esemplare del rapporto finale per ogni contratto.

3. I risultati dei lavori non possono essere pubblicati senza autorizzazione della Commissione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione